



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale ROMA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA

email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it

Roma, 02 Aprile 2019

Prot. 35/19

e.p.c.

Al Comandante Provinciale VV.F. di Roma
Ing. Giampietro Boscaino

Al Dirigente Vicario
Ing. Maria Pannuti

Al Direttore Regionale VVF per il Lazio
Ing. Claudio De Angelis

OGGETTO: O.d.G. 79 del 20.03.2019 punti 11 e 12.

La scrivente O.S. CONAPO è stata contattata da iscritti e simpatizzanti in merito alla gestione delle ore di straordinario e banca delle ore richiamate nell'O.d.G. di cui all'oggetto.

Come ormai noto alle SS.LL., il Comando di Roma soffre di una grave situazione di sottorganico che impone carichi di lavoro ai singoli decisamente superiori a quello che l'orario di lavoro ordinario e lo scarso monte ore di straordinario reso disponibile permette di fare fronte.

Per questo motivo tutto il personale a servizio giornaliero ha un accumulo di ore di straordinario molto elevato che non vede riconosciuto economicamente e non riesce a recuperare proprio in virtù degli eccessivi carichi di lavoro. Questi accumuli di ore sono pregressi negli anni e pertanto appare opportuno che se con l'O.d.G. soprarichiamato si vuole imporre il recupero delle ore in banca del tempo nell'anno in corso, bisogna prima permettere il recupero integrale delle ore accumulate negli anni precedenti altrimenti il personale verrebbe ingiustamente penalizzato da un azzeramento di ore straordinarie che non gli sono state liquidate né permesse di recuperare proprio in virtù dei carichi di lavoro assegnati.

Soluzione alternativa sarebbe la liquidazione di tutte le ore in banca del tempo di ogni singolo dipendente fino al 31.12.2018, per tracciare una riga sul pregresso, e poi imporre il recupero delle eventuali ore in eccedenza in banca del tempo entro l'anno in corso.

Proprio i carichi di lavoro sono riconducibili all'organizzazione del lavoro demandata alle SS.LL., pertanto prima di emanare qualsiasi provvedimento coercitivo sulle ore di straordinario e/o ore in banca del tempo dovrà essere effettuata una valutazione reale dei carichi di lavoro assegnati ai singoli dipendenti ad orario giornaliero.

La valutazione dei carichi di lavoro è imprescindibile per definire in linea di massima il monte ore mensile necessario a svolgere gli incarichi assegnati e di conseguenza a giustificare le eventuali ore di straordinario da liquidare in eccesso ai limiti imposti e in seconda ipotesi richiedere il personale necessario da assegnare al Comando di Roma per riportare tutto il personale al rispetto degli orari di lavoro ordinario e straordinario.

Magari con sorpresa le SS.LL. si accorgeranno che servono molto più di 10 ore mensili di lavoro straordinario, oltre l'orario ordinario, per espletare i doveri lavorativi di ogni singolo dipendente (affidati proprio dalle SS.LL.) che consentono di mandare avanti l'organizzazione del Comando di Roma.

Una prima misura compensativa potrebbe essere il riconoscimento del pagamento di n° 22 ore mensili di lavoro straordinario come permesso dal CCNLI firmato il 10.04.2002 che all'art. 42 comma 3 recita testualmente: *"3. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo ovvero utilizzando il rispettivo risparmio di gestione, i Comandi provinciali, in caso di particolari carenze di organico rispetto alle dotazioni teoriche e previa intesa con le OO.SS. territoriali, possono richiedere al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile l'attribuzione al personale normalmente non inserito nei turni di una quantità di straordinario non superiore a 22 ore mensili."*

Il CONAPO è a conoscenza che negli Uffici Centrali tale quorum di ore di straordinario è prassi consolidata per gestire i carichi di lavoro a cui è sottoposto il personale dipendente. Ed anche al Comando di Roma sembrerebbe che tale limite di ore è riconosciuto a quota parte del personale.

Inoltre va individuato dalle SS.LL. la modalità autorizzativa, sicuramente non sempre in carico al responsabile di settore, per effettuare ore di lavoro straordinarie al momento dell'insorgere della necessità poichè molte attività lavorative si configurano come partecipazioni a commissioni/organismi collegiali con assunzione di atti deliberativi, sopralluoghi di P.G. o attività di verifica post-interventi di soccorso, collaudi esterni di attrezzature/mezzi ecc. non quantificabili a monte e ovviamente difficilmente interrompibili in corso d'opera previo invalidamento di tutti i procedimenti.

Al punto 12 si precisa che è ammesso il recupero delle ore eccedenti senza limiti temporali.

E' bene ricordare che molte unità, soprattutto del ruolo dei Direttivi, degli Ispettori e dei Sostituti Direttori Antincendi, a titolo di esempio, hanno varie centinaia e anche migliaia di ore di straordinario in banca del tempo, pertanto è bene chiarire sin da subito i reali limiti applicativi della sopracitata disposizione armonizzandola con il CCNL vigente in quanto si potrebbero configurare casi di recupero ore che si protrarrebbero per mesi senza soluzione di continuità.

In ultimo appare doveroso ricordare che il CCNLI sottoscritto in data 24.04.2002 prevede all'art. 26 comma 6 prevede al dipendente la facoltà di scegliere se le ore di straordinario in esubero possano essere fruite come riposi compensativi ovvero in banca delle ore disciplinata dal successivo art. 27.

Quindi è implicito che le ore di straordinario rese debbono essere liquidate costituendo prerogativa esclusiva del dipendente decidere se le prestazioni di lavoro straordinario vengano messe nella banca del tempo e non, come è prassi errata fare dall'Amministrazione, decidere di mettere in maniera unilaterale le ore di lavoro in esubero prestate in banca del tempo piuttosto che procederne alla liquidazione.

Questa cosa vale per le normali attività lavorative come anche per i corsi di riqualificazione/retraining che il personale è tenuto a fare per mantenere le abilitazioni/brevetti propedeutici all'attività d'istituto e soccorso.

Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. di procedere con urgenza alla valutazione di quanto richiesto in quanto si parla di realtà lavorative ben note a tutti e verso le quali nessun dirigente finora ha voluto adeguare l'organizzazione del lavoro, preferendo trincerarsi dietro disposizioni coattive sempre pregiudizievoli nei confronti del personale.

Stante il protrarsi di questa problematica negli anni, si anticipa che se non verranno individuate soluzioni compensative e definitive sulla problematica non in danno al personale, la scrivente O.S. CONAPO si riterrà libera di intraprendere tutte le iniziative di protesta consentite dalla norma.

Distinti saluti.

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S.E. Angelo Sante Mogavero